

Proposte di modifica ed integrazioni alla bozza Aran del contratto economico biennio 2002/2003 e giuridico quadriennio 2002/2005

Art. 1

comma 1 dopo “ il personale “ aggiungere: “della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della l.r. 10/2000 di cui all’allegato elenco “
in ultimo aggiungere: “con l’esclusione di quanto previsto dai successivi articoli”

Art. 2

comma 6 il 30% diventa il 100%

comma 7 cassato

comma 8 certificata dall’ISTAT, diventa stabilita da un tavolo tecnico fra l’amministrazione e le OO.SS.

Art. 4

Comma 2 sostituire. Nuova dizione: La contrattazione collettiva integrativa a livello di amministrazione nella Regione Siciliana si svolge a livello centrale, a livello di dipartimento e di strutture equiparate, e a livello di singolo ufficio.

Let. A e Lett. B sostituire con la contrattazione a livello centrale si svolge sulle seguenti materie:

- a. criteri di individuazione delle posizioni organizzative
- b. criteri di attribuzione dei fondi relativi al salario accessorio
- c. identificazione delle aree e dei profili professionali
- d. criteri per l’organizzazione del lavoro, l’istituzione di organi e di uffici, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici e le modalità di conferimento della titolarità degli stessi
- e. criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e altre misure volte ad assicurare l’efficienza degli uffici
- f. le procedure relative all’attuazione delle garanzie del personale
- g. elaborazione dei programmi annuali relativi all’attività di formazione ed aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione

- h. materie relative all'applicazione del D. Lgs 626/94
- i. accordi per l'attuazione della mobilità del personale, nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge

La contrattazione a livello dipartimentale e periferico si svolge sulle seguenti materie:

- a. individuazione e conferimento delle posizioni organizzative
- b. ripartizione dei fondi relativi al salario accessorio
- c. orario di lavoro

Art.6 lett. B sostituito da:

1. E' comunque attivata la concertazione sui criteri generali relativamente alle seguenti materie:

a) Tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.

2. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza.

3. La concertazione si conclude nel termine massimo di 15 giorni dalla relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti e gli eventuali impegni assunti. Decorso infruttuosamente tale termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

Let. C sostituito da:

La consultazione dei soggetti sindacali aventi titolo, prima dell'adozione degli atti interni aventi riflessi sul rapporto di lavoro, è facoltativa.

Essa si svolge obbligatoriamente su :

a) organizzazione e disciplina di strutture ed uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;

b) casi di cui all'art.19 del D.Lgs. 19.09.1994, n.626 e successive modificazioni.

Art. 9 sostituire il termine firmatarie con il termine maggiormente rappresentative

Art. 11 (punto A) A livello di contrattazione integrativa collettiva per la Regione Siciliana si svolge:

- 1. per la parte pubblica dall'ARAN
- 2. per la parte sindacale dai soggetti sindacali di cui all'art.9.

Art. 12 elevare 12 a 18 ore

Art. 15 aggiungere alla fine del comma 1: L'accordo non potrà avere comunque valore nel caso di procedimento legale avviato in data antecedente alla stipula dello stesso.

Art.16 comma 3, punto 2, dopo "interne" aggiungere "con particolare riferimento a tutti i titoli necessari alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree e i profili in modo da garantire etc..

Art.17 comma 5 . dopo "della medesima categoria" aggiungere "ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale a seguito di qualsiasi procedura".

Cassare "Ogni dipendente è tenuto.....attribuito"

Comma 8 dopo la parola "attuazione" è così modificato: "del D.P.R.S. 10/2001.

Comma 9 è vietata l'utilizzazione del personale in mansioni riferibili a categorie inferiori a quella di appartenenza

Art.18 comma 4, punto 1: al termine del comma aggiungere “professionali e delle specifiche normative ad esse collegate”. Punto 2: cassare.

Art. 20 cassato

Art.21 comma 1 : cassare “Fermi restando gli obblighi derivanti dalle norme sulla mobilità”.
comma 2 – sostituire “non superiore al 50%” con “ non inferiore al 50%”.

comma 4 : cassare e sostituirlo con il presente: “prevedere l’accesso dall’esterno soltanto quando non si trovano all’interno dell’amministrazione e degli enti le professionalità richieste. (Per le percentuali di cui al comma 2 tenere conto anche di quanto previsto dal successivo art. 29 comma 5 della proposta di modifica di questa O.S.)

Art.22 comma 1, lettera a) : sostituire al penultimo rigo “triennale” con “biennale”.

Art.23 comma 1 – lettera a): cassata

lettera b) :sostituire con: “valutazione di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità che caratterizzano le categorie, i profili cui si riferiscono le procedure concorsuali. Pertanto occorre dare un peso ponderato a titoli qualificanti quali il titolo di studio, gli altri titoli culturali e professionali, i corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, conseguiti al di fuori dell’amministrazione, rispetto all’anzianità di servizio e ai fini della determinazione del punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria finale dai dipendenti che hanno partecipato alla procedura concorsuale. cassare “ponderata” ed aggiungere dopo “pertanto” sostituire il testo esistente con le parole “occorre dare un peso ponderato a titoli qualificanti quali il titolo di studio, i titoli culturali professionali, i corsi di aggiornamento e qualificazione professionale rispetto all’anzianità di servizio ed alle selezioni per titoli ai fini della determinazione etc etc.....”

Comma 2 sostituire “concorsuale” con “selettiva per titoli”. Alla fine aggiungere:

In esecuzione a quanto disposto nelle direttive governative inviate all’Aran Sicilia nel luglio 2004, si prevede quanto segue:

Passaggio alla categoria C ”Per il passaggio dalla categoria B alla categoria C, posizione economica C1, a far data dall’applicazione del presente contratto, è richiesto il superamento di una selezione per titoli riservata ai dipendenti della categoria B posizione economica B3 e B4 con priorità per la posizione B4.

In sede di prima applicazione il personale collocato in categoria B, ai sensi dell’accordo Governo-OO.SS. del 28/02/2001, come recepito dal D.P.Reg. 9/2001, transita nella categoria C, posizioni economiche C1 e C2, seguendo l’inquadramento economico già maturato ed economicamente già riconosciuto dal 1° dicembre 2001 anche in deroga alle dotazioni organiche, a seguito di corso di formazione, con obbligo di frequenza di almeno 2/3 dei moduli formativi e senza esame finale qualora i dipendenti abbiano già svolto la prescritta attività di affiancamento prevista per l’inquadramento nella nuova area.

Passaggio alla categoria D

Per il passaggio dalla categoria C alla categoria D, posizione economica D1, a far data dall’applicazione del presente contratto è richiesto il superamento di una selezione per titoli riservata ai dipendenti appartenenti alla categoria C, posizione economica C4, C5 e C6, secondo un ordine prioritario decrescente a partire dalla posizione economica apicale. Entro novanta giorni dalla data dell’entrata in vigore del presente contratto, viene indetta la prima procedura selettiva, riservata ai dipendenti appartenenti alla categoria C, posizione economica C4, C5 e C6, come ricollocati dall’art.13 dell’ordinamento professionale, recepito dal D.P.Reg. 10/2001, e dall’accordo sottoscritto in data 8/05/2003, secondo un ordine prioritario decrescente a partire dalla posizione economica apicale che, seguendo i criteri sopraesposti, tenga conto dei posti resisi disponibili, nelle categoria D, a seguito dei

pensionamenti ed a seguito del collocamento di parte del personale della categoria D nell'istituenda area della vicedirigenza.

In sede di prima applicazione i dipendenti ex 6° livello, transitano nella categoria D, posizioni economiche D1 e D2, seguendo l'inquadramento economico già maturato in deroga alle dotazioni organiche, a seguito di corso di formazione, con obbligo di frequenza di almeno 2/3 dei moduli formativi e senza esame finale qualora i dipendenti abbiano già svolto la prescritta attività di affiancamento prevista per l'inquadramento nella nuova area" comma 3: sostituito con : la procedura selettiva del comma 2 è basata sulla acquisizione dei dati sulla professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso la predisposizione di una graduatoria di merito volta ad accertare il possesso delle capacità e dei titoli acquisiti anche attraverso percorsi formativi. La graduatoria deve comunque prendere in considerazione i seguenti titoli valutati in relazione a criteri oggettivi formulati con le procedure di cui all'art. 31, e in tale sede ulteriormente integrabili con:

A titolo di studio, diplomi di specializzazione o perfezionamento, dottorati di ricerca, abilitazioni

B corsi di formazione, esterni all'amministrazione

C esperienza professionale e anzianità di servizio

Comma 4: cassato

Comma 5 aggiungere: e comunque con cadenza annuale

Art. 24: sostituire tutte le parole "procedure concorsuali" con selettive per titoli"

Art.26 comma 1: dopo le parole "categoria D" aggiungere "e subordinatamente alla categoria "C"

comma 2 aggiungere e/o abilitazioni professionali

comma 3 : sostituire "concertazione" con "contrattazione";.inserire fra la lettera a) e la lettera b) un nuovo punto "requisiti culturali richiesti"

Art.27 comma 1 : Sostituire "concertazione" con "contrattazione".

comma 3 : aggiungere dopo la lettera "D" la lettera "C" ed inoltre aggiungere dopo "diploma di laurea" le parole "e/o abilitazioni pertinenti"

comma 4 : cassare

Art.28 comma 1: dopo le parole "Euro 10000,00" sostituire con : " per il personale dell'area "C" e per il personale dell'area "D" un minimo di Euro 8.000,00 ed un massimo di Euro 15000,00 annui lordi per tredici mensilità. Al finanziamento di tali indennità si provvede con il fondo previsto dal successivo art.84 (della proposta di modifica di queste OO.SS.);

comma 3 : dopo la parola "straordinario" cassare e sostituire con "qualsiasi altro accessorio";

comma 5 : sostituire "5 % " con " non inferiore al 30 % e fino al 50%"

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente testo :

" Le OO.SS. e l'A.R.A.N. consapevoli che l'organizzazione della macchina burocratica necessita di un'area separata che serva da anello di congiunzione tra quella flessibile della Dirigenza e quella rigida del Comparto, tendente a valorizzare le alte professionalità presenti in quest'ultima area, si fanno portavoce della richiesta presso il Governo Regionale di istituire in analogia a quanto disposto dal D. L.vo 165/2001 come modificato dalla L.n.145 del 15/07/2002 all'art.17 bis una separata Area della Vicedirigenza prospettando contemporaneamente nel presente contratto la successiva articolazione giuridico - economica .

Art.29 : Cassare tutto il contenuto dell'articolo e sostituire con il seguente :

Area della Vicedirigenza

1. In analogia a quanto disposto dal D. L.vo 165/2001 come modificato dalla Legge n.145 del 15/7/2002 all'art.17 bis viene istituita una separata Area della Vicedirigenza nella quale ricomprendere tutto il personale in possesso del Diploma di Laurea che abbia maturato un'anzianità di almeno 5 anni complessivamente nella categoria D o nella ex qualifica di assistente settimo livello.
2. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al precedente comma si estende al personale in servizio in possesso del diploma di 2 grado che, in possesso degli altri requisiti richiesti, viene utilmente collocato a domanda in una graduatoria di merito nella quale l'anzianità di servizio ed il possesso di certificazioni riguardanti l'espletamento di incarichi superiori costituiscono titolo.
3. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'art.8 della L.R.15/5/2000, n.10.
4. Si applicano alla vicedirigenza le disposizioni degli artt.12 e 13 comma 2 e 4 e art.14 della L.R.15/5/2000 n.10.
5. Al personale inquadrato nell'area della vicedirigenza in possesso del Diploma di Laurea nonché al personale laureato collocato nella categoria D con almeno 5 anni di anzianità nella stessa categoria, verrà riservata una quota del 50% per i posti resisi disponibili nell'area della dirigenza con priorità per il personale inquadrato nella vicedirigenza.

Art.30 : Cassare tutto il contenuto dell'articolo e sostituire con il seguente :

Fondo per il trattamento economico dell'area della vicedirigenza.

1. Per le finalità di cui all'art.29 occorre istituire presso la Presidenza della Regione Siciliana un fondo adeguato destinato al finanziamento della retribuzione dei dipendenti inquadrati nell'area della vicedirigenza.
2. Tale fondo potrà essere alimentato anche dai risparmi di spesa derivanti dalle somme destinate a qualsiasi titolo alla retribuzione dell'area della dirigenza.

Art. 31 comma 1 punto b): riportare i punti b) e c) alla contrattazione integrativa collettiva

Art. 33 comma 5 dopo mesi sei inserire: eccezione fatta per gravi patologie debitamente documentate

Comma 7 cassare

Art. 34 comma 1 cassare per effetto di dimissioni

Art. 35 comma 4 cassare orario plurisettimanale

Art. 37 da cassare

Art. 44 commi 3, 4 da cassare

Comma 5 dopo spettanti diventa ai sensi del comma 2 sono 32 comprensivi ,ecc.

Comma 10 sostituire due settimane con tre settimane

Comma 13 sostituire aprile con dicembre

Art.45 comma 4 modificato con ai lavoratori appartenenti ad altre fedi diverse da quella cattolica è riconosciuto il diritto di usufruire a richiesta in luogo del riposo domenicale quello previsto dalla propria religione.

Aggiungere comma 5 (aggiunto) Qualora una festività ricada nei giorni di sabato o domenica il lavoratore ha diritto al recupero della suddetta festività in un altro giorno lavorativo.

Art. 46, Art. 49, Art. 55 sono sostituiti dai seguenti:

ASSENZE RETRIBUITE

1. Il dipendente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:
 - a) partecipazione a concorsi od esami, fino a quattro giorni prima del giorno di svolgimento delle prove e il giorno successivo, ovvero a congressi, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo;
2. Durante i predetti periodi di assenza al dipendente spetta l'intera retribuzione.
3. Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie, né la partecipazione al piano di lavoro.
4. Il dipendente ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, per tutti gli eventi già previsti dalle disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione in materia di congedi comunque denominati.
6. Quanto previsto dal presente articolo non fa cumulo con quanto previsto dall'art. 38 della L.R. 6/97

CONGEDO STRAORDINARIO

1. L'art. 38 della L.R. 6/97 viene così modificato: al punto c) del comma 1 vengono aggiunte le seguenti parole "*... i conteggi relativi si intendono per evento...*".
La dizione "*...il periodo di congedo straordinario può essere prolungato altresì di ulteriori 45 giorni...*" viene così modificata: "*...il periodo di congedo straordinario può essere prolungato altresì di ulteriori 180 giorni.*"
In ultimo vengono aggiunte le parole "*... per il primo giorno di assenza sarà sufficiente l'autocertificazione.*"
2. Resta confermato quanto previsto dall'art. 45 della L.R. n. 41/85.
3. Per quanto riguarda i dipendenti, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo, affetti da patologie gravi che richiedano terapie salvavita (es. chemioterapia), od anche quelle patologie gravi debitamente documentate come tali, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di trattamento in day hospital e i giorni di assistenza per sottoporsi ad accertamenti e cure sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia normalmente previsti e sono retribuiti interamente.

CONGEDI PARENTALI

1. Si applicano le disposizioni contenute nel Testo Unico approvato con D.L.vo 26\3\2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, fatte salve le disposizioni più favorevoli del presente contratto.
2. Ai dipendenti in congedo di maternità o di paternità spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di trattamento economico accessorio ricorrenti, entro il limite dei 180 giorni per anno concedibili ai sensi del presente articolo.
3. Al rientro al lavoro del dipendente a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dal D. L.vo 26\3\2001, n. 151.
4. Al rientro al lavoro del dipendente in congedo per maternità o paternità, va concesso un ulteriore periodo di riposo giornaliero in aggiunta alle due ore previste nel primo anno di vita del bambino, da usufruire nella giornata lavorativa di 10 ore secondo i vigenti accordi sull'orario di lavoro, per permettere, almeno nel primo anno di vita del bambino, la possibilità di assistenza e cura.
5. Sono concessi permessi retribuiti ai genitori, alternativamente, per un monte annuo di trentasei ore per figlio, cumulabili, per sottoporre il bambino di età inferiore ai cinque anni alle vaccinazioni obbligatorie per legge e consigliate, secondo il calendario vaccinale vigente.

6. Sono concessi permessi retribuiti ai genitori in alternanza e per un monte annuo di trentasei ore cumulabili, per figlio, per sottoporre il bambino di età inferiore agli otto anni di vita a visite mediche, esami di laboratorio, accertamenti diagnostici vari ecc.

7. Al dipendente è data la possibilità di usufruire entro il limite di 45 giorni per anno, di giornate per accudire il/i genitore/i anche al fine dell'accompagnamento per accertamenti diagnostici, visite mediche, esami di laboratorio, day hospital e ricoveri ospedalieri.

8. Al dipendente viene data la possibilità di accedere anticipatamente ai fondi del T.F.R. al fine di poter utilizzare la normativa (nazionale e/o regionale) sui congedi parentali senza vincoli di anzianità per l'accesso e senza un tetto massimo per l'utilizzo delle somme maturate. Viene concessa inoltre la possibilità di attingere ai fondi del T.F.R. anche per la formazione scolastica ed universitaria propria e dei propri congiunti e/o figli.

9. L'Amministrazione si impegna e si adopera a stipulare convenzioni con asili nido o scuole materne o ludoteche per i rientri pomeridiani obbligatori e per le mattine, durante tutto l'anno solare con eventuali possibilità di accordi stagionali, in applicazione della normativa nazionale.

10. L'Amministrazione si impegna e si adopera a stipulare accordi con Istituti di credito e/o società finanziarie per l'accesso ai dipendenti di prestiti a tasso agevolato per supportare la famiglia nelle spese sanitarie per i figli (interventi chirurgici, ortodonzia, cure dentarie, ausili ortopedici, assistenza per portatori di handicap).

11. Nell'ambito del programma assistenziale viene istituito il rimborso parziale delle spese sostenute per la cura del figlio, nel caso in cui entrambi i genitori siano lavoratori, per l'assunzione di baby-sitter o pagamento delle rette di asili nido.

13. I periodi concessi ai sensi del presente articolo non vanno inseriti nei conteggi di cui all' art. 38 della l.r. 6/97, e all'art. 16 del presente accordo.

Art 48, 53 e 62: prevedere apposita Commissione di studio con lavori da concludersi entro il 31 dicembre 2004.

Art: 51 comma 1 premettere: oltre a quanto previsto dall'art. 38 della L.R. 6/97

Art. 56 comma 1 punto a) dopo corresponsione diventa: dell'intero trattamento economico fino a 18 mesi, i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti.

Art. 57 comma 1 punto a) dopo corresponsione diventa: dell'intero trattamento economico fino a 18 mesi, i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti.

Art. 59 bis cassato

59 ter da sostituire soggetto con altro ente di diritto pubblico

Art. 60 e 61: alla luce di quanto previsto dalla l.r. 21/2003 e delle dichiarazioni del governatore sulla impossibilità di privarsi delle professionalità presenti nei comparti dell' Amministrazione regionale, si chiede la cassazione dei suddetti articoli e il rinvio della trattazione della materia al prossimo accordo contrattuale sul quadriennio 2006/2009.

Art.73 lettera e): cassare

Art. 77 Comma 1. lett. "c" sostituire con "maturato economico individuale in possesso alla data del 31/12/2001"; lett. "e" sostituire con " assegno ad personam ai sensi dell'art. 13 2 comma del D.P.R. 11/95, ove spettante" sostituire lett. "f" con " salario accessorio di cui alla lettera "e" di cui all'art. 8 del D.P.R. 11/95

cassare lettere "g, h"

comma 3 da " è rideterminato " a " "importi" sostituire con: "è quello"

comma 9: cassare

comma 10: cassare

comma 13: sostituire la parola "determinato" con "determinato" e cassare da "l'eventuale" fino a "comma 9"

comma 15: sostituire da "senza" alla fine con "rideterminando i relativi trattamenti pensionistici"

Art. 78 comma 2 lett. "b" sostituire "retribuzione differenziale di anzianità" con "maturato economico individuale"

Art. 80 comma 3 aggiungere: A tal fine l'indennità i.s. estrapolata dallo stipendio tabellare, concorre alla determinazione della quota di pensione maturata anteriormente al 31/12/2003 giusta l.r. 21/2003 art. 20 nella misura indicata nella tabella "O" annessa alla lettera "B" della l.r. 41/85.

Art. 82 comma.2 eliminare da "professionale in poi"

b) aggiungere dopo titoli culturali "abilitativi"

c. 6 cassare da dopo "in modo" alla fine

c. 7 cassare da "dopo criteri" fino a "per regolari"

Art. 83 cambiare il 30% con "10%"

Art. da 84 a 91 sostituire con:

1 F.E.S. serve per:

A) Indennità di posizione (fissa e variabile). Gli istituti previsti dal D.P. Reg. 26/99 dall'art. 6 all'art. 13 (piani di lavoro ed indennità) vengono trasformate in indennità parametriche al budget destinati agli ex piani di lavoro e così distinte:

a) indennità di posizione parte fissa corrispondente ai parametri base di cui all'allegata tabella L rapportate alle varie categorie

b) indennità di posizione parte variabile corrispondente ai parametri aggiuntivi della tabella "L" (i parametri aggiuntivi possono maggiorare i parametri di base fino alla misura massima del 100%)

- Tali indennità vengono attribuite ai dipendenti per incentivare il miglioramento delle prestazioni lavorative durante l'orario di lavoro ordinario sulla base di una programmazione periodica ed obbligatoria predisposta sulla produttività dal capo dipartimento o della struttura periferica titolare della contrattazione integrativa.

B) Indennità di risultato sulle lettere a) e b);

C) particolari indennità (turnazione etc.)

D) progetti obiettivo

(Le voci di cui alle lettere A e B sostituiscono il piano di lavoro.)

2 Fondo per la progressione economica serve per:

- finanziamento progressioni orizzontali

- finanziamento progressioni verticali

3 Fondo per le posizioni organizzative serve per:

- posizioni organizzative ex artt. 7, 8 e 9 D.P. 10/2001

- attuazione art. 4 l.r. 10/2000 (attribuzione uffici semplici e, ove sussistano esigenze particolari, unità operative).

Art. 91/bis: vengono istituite indennità aggiuntive, da finanziare con appositi capitoli relativamente ai settori:

- Protezione civile

- Motorizzazione civile

- Corpo forestale
- Tutela beni culturali
- Ispettorati del lavoro
- Corpi regionali delle miniere

Art. 91/ter: gli Enti o i Dipartimenti regionali titolari di entrate proprie derivanti anche da riscossione tasse, servizi pubblici, etc. potranno istituire fondi integrativi destinati all' incentivazione della produttività del personale da definire in sede di contrattazione.

Art. 94 comma 1 aggiungere: ivi compreso il tragitto occorrente dalla propria abitazione al luogo di espletamento della missione e viceversa.

Comma 6 cassato

Art. 94 bis (responsabilità civile e patrocinio legale)

comma 1 A far data dalla stipula del presente contratto è attivata per tutti i funzionari dell'area "D" e gli istruttori dell'area "C" un'assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità civili, senza diritto di rivalsa verso gli stessi, che copra anche le spese legali dei processi in cui i funzionari e gli istruttori sono coinvolti per causa di servizio, anche per ogni attività comunque svolta per conto o su incarico dell'amministrazione. L'amministrazione e gli Enti, prevedono spese obbligatorie nei relativi bilanci.

Comma 2 In attesa dell'attuazione di quanto previsto nel presente comma; l'amministrazione e gli Enti provvedono al rimborso delle eventuali spese legali affrontate dai funzionari e dagli istruttori interessati.

Art. 96 è così sostituito:

TRATTAMENTO DI TRASFERTA

1. Il presente articolo si applica ai dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale.

2. Ai dipendenti di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:

a) una indennità di trasferta, avente natura non retributiva, pari a:

-Euro 24,00 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;

-Euro 1,00 per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, le frazioni di giornata (prima o successive) vanno computate come diaria;

b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extra-urbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate;

c) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani nei casi e alle condizioni individuati dagli enti.

3. Ai fini del comma 2, lett. a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio. Inoltre le ore di viaggio necessarie per raggiungere la destinazione prevista dalla missione, se eccedenti l'orario ordinario di lavoro, sono computate come effettivo servizio svolto.

4. Il dipendente inviato in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso il personale deve essere provvisto di copertura assicurativa totale per il periodo di svolgimento della missione.

5. Al dipendente che si reca in missione con l'uso del mezzo proprio, spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 11 il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un mezzo del costo di un litro di benzina verde per ogni km.

6. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria quattro stelle, secondo la disciplina dell'art. 1, comma 68, della legge n. 662 del 1996, e della spesa per uno o due pasti

giornalieri nel limite di Euro 30,50 per il primo pasto e di complessive Euro 61,00 per i due pasti.

7. Per le trasferte di durata non superiore a ore 8, compete solo il rimborso per il primo pasto. Possono essere rimborsati, dietro la presentazione di apposita documentazione fiscale, le consumazioni effettuate anche in qualsiasi tipo di esercizio pubblico (bar, alimentari, ecc.).

8. Nei casi di trasferta continuativa nella medesima località di durata non inferiore a 30 giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico/alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempre che risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

9. Gli enti individuano, previo confronto con le organizzazioni sindacali, particolari casi nei quali ai dipendenti che si recano in missione, in considerazione dell'impossibilità di fruire, durante le trasferte, del pasto per mancanza di servizi di ristorazione, venga corrisposta in luogo dei rimborsi di cui al comma 8 la somma forfetaria di Euro 30,00 lorde per pasto.

10. Con la stessa procedura gli enti stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al dipendente, per l'espletamento dell'incarico affidato.

11. Nel caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui al comma 6, l'indennità di cui al comma 2 viene ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera. L'indennità di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore alle tre ore. L'indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.

12. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.

13. Le trasferte all'estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche: l'indennità di trasferta di cui al comma 2 lettera a) ed i rimborsi di cui al comma 6 sono da riferirsi alle relative tabelle ministeriali.

14. Il dipendente che si reca in missione, in sostituzione del visto partire, dovrà presentare al ritorno dal luogo di missione, apposita autocertificazione che attesti la data di svolgimento della stessa e gli orari entro i quali è stata espletata la missione.

15. Il dipendente ha diritto al compenso per lavoro straordinario qualora la missione si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro.

16. Il dipendente può scegliere in alternativa a quanto sopra previsto il regime forfetario.

17. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nel bilancio dell'Amministrazione per tale specifica finalità.

Art. 102: dopo la parola "Euro" aggiungere "15,00 Lorde con decorrenza 1 gennaio 2002"

All. "L": nuova dizione "parametri per indennità" (art. 89)

Dopo "particolari responsabilità amministrative-contabili" aggiungere "particolarità responsabilità tecnico-contabile con percentuale minima del 30,00% e massima 60,00%"

allegato "M": cassato

EMENDAMENTO: Al fine di riconoscere un alto valore ai titoli universitari, al personale inquadrato nelle categorie "D" e "C" in possesso del diploma di laurea o laurea breve è riconosciuta la possibilità di riscattare, ai fini previdenziali, i periodi necessari alla loro conseguimento con le stesse tabelle utilizzate per il personale con qualifica dirigenziale.

EMENDAMENTO: l'art. 13 ultimo comma del contratto di ordinamento professionale recepito con D.P. 10/2001 è così modificato: Ai fini della determinazione dell'anzianità richiesta per le predette ricollocazioni il servizio da valutare è quello a qualunque titolo prestato anteriormente alla riclassificazione ai sensi dell'art. 5 della l.r. 10/2000 presso l'amministrazione regionale o qualunque altra pubblica amministrazione ivi compreso il servizio militare .

Proposta aumenti biennio economico 2002\2003
(per il comparto non dirigenziale inquadrato ai sensi del DPREg. 10\01)

Categoria	Aumenti tabellari dall'1\05\2002		
		Aumenti tabellari dall'1\09\2003	Totale aumenti a regime
A1	54,36	44,47	98,83
A2	58,22	47,64	105,86
A3	63,35	51,83	115,18
A4	68,91	56,38	125,29
A5	74,94	61,33	136,27
B1	68,91	56,38	125,29
B2	74,94	61,33	136,27
B3	75,64	66,88	142,52
B4	80,83	66,13	146,96
B5	87,68	71,74	159,42
B6	95,41	78,06	173,47
C1	80,83	66,13	146,96
C2	82,51	70,50	153,01
C3	92,03	75,30	167,33
C4	104,95	85,87	190,82
C5	118,89	97,28	216,17
C6	134,96	100,43	235,39
C7	140,17	112,86	253,03
C8	148,46	118,75	267,21
D1	134,96	100,43	235,39
D2	140,17	112,86	253,03
D3	148,46	118,75	267,21
D4	156,91	128,38	285,29
D5	181,88	148,80	330,68
D6	213,89	175,00	388,89